

STATUTO SOCIALE**TITOLO I****Denominazione -Durata - Sede - Oggetto****Art. 1. - Denominazione**

1.1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "**CREDICO FINANCE S.R.L.**".

1.2. La Società fa parte del Gruppo Bancario ICCREA. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

1.3. Gli amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione da essa richiesti ai fini dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Art. 2. - Durata

2.1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050, e può essere modificata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 3. - Sede

3.1. La Società ha sede legale in Roma.

3.2. La Società può istituire e sopprimere in Italia e

all'estero sedi secondarie e uffici.

Art. 4. - Oggetto

4.1. La Società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e sue eventuali successive modificazioni, mediante l'acquisto a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, finanziato attraverso il ricorso all'emissione di titoli di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 130/99 e sue eventuali successive modificazioni con modalità tali da escludere l'assunzione di qualsiasi rischio patrimoniale diretto da parte della Società.

4.2 Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge 130/99, la Società può compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate, o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione di mutui e finanziamenti, la costituzione di pegni e di altre forme di garanzia, e operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie (inclusi crediti aventi caratteristiche simili a quelli già oggetto di cartolarizzazione) dei fondi derivanti dalla gestione dei

crediti acquistati, non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge 130/99 e dei costi dell'operazione. Sono comunque escluse le attività che consistono nella raccolta del risparmio tra il pubblico, nell'esercizio del credito o nell'intermediazione finanziaria.

4.3. L'attività della Società è prevalentemente orientata alla collaborazione con le società rientranti nel Gruppo ICCREA, con le Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane e con i loro Organismi associativi e di servizio.

4.4. La Società può assumere partecipazioni, anche di maggioranza, nei limiti e alle condizioni previsti dalle norme in vigore, in società che, in funzione della loro specializzazione, siano in grado di concorrere al miglior conseguimento dell'oggetto sociale

4.5. La Società può svolgere tutte le altre attività finanziarie consentite, nonché le attività strumentali e connesse alle prime, e comunque tutte quelle ritenute dal consiglio di amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO II

Soci - Capitale Sociale - Partecipazioni - Finanziamenti -

Recesso

Art. 5. - Soci

5.1. La qualità di socio comporta adesione allo statuto e a tutte le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto, anche se anteriori all'acquisto di tale qualità.

5.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti tra loro e con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto. L'iscrizione a libro dei soci, previo deposito al Registro Imprese, è condizione per l'assunzione della qualità di socio.

Art. 6. - Capitale

6.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 51.645,00 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque), diviso in quote di

partecipazione come per legge e potrà essere aumentato mediante deliberazione dell'assemblea dei soci.

6.2. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte per deliberazione dell'assemblea dei soci, ed i conferimenti possono essere effettuati anche in natura in quanto ritenuti dal consiglio di amministrazione, ovvero dall'amministratore unico, compatibili con l'oggetto sociale. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

6.3. Nel caso di aumento del capitale sociale, deliberato dall'assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione delle nuove quote, nonché le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal consiglio di amministrazione, ovvero dall'amministratore unico.

Art. 7. - Partecipazioni

7.1. A ciascuno dei soci spetta una partecipazione proporzionale al rispettivo conferimento. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione.

7.2. Le quote non possono essere date in pegno, usufrutto o comunque costituite in garanzia con attribuzione del diritto

di voto a colui a favore del quale il vincolo sia stato costituito.

Art. 8. - Trasferimento delle partecipazioni

8.1. Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, le proprie quote, ovvero i diritti di opzione connessi alle stesse, deve preventivamente offrirli in prelazione agli altri soci, dandone comunicazione - a mezzo di lettera raccomandata A.R. contenente l'indicazione di prezzo, le condizioni e le modalità del trasferimento - al presidente del consiglio di amministrazione della Società, ovvero all'amministratore unico.

8.2. Il presidente del consiglio di amministrazione della Società, ovvero l'amministratore unico, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, ne dà avviso a mezzo di lettera raccomandata A.R. agli altri soci, i quali potranno esercitare la prelazione in proporzione alle quote da ciascuno possedute. Ciascun socio può esercitare la prelazione per tutta o parte della partecipazione a lui spettante in virtù delle sue quote di partecipazione al capitale sociale.

8.3. La prelazione deve essere esercitata dai soci a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al presidente del consiglio di amministrazione della Società,

ovvero all'amministratore unico, nel termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al precedente comma **8.2.**.

Il socio che esercita la prelazione può fare contestuale richiesta di estendere la prelazione alle quote sulle quali non sia stata esercitata la prelazione dagli altri soci. Ove più soci facciano tale richiesta, la prelazione è estesa in proporzione alle quote di partecipazione da loro possedute.

8.4. Il presidente del consiglio di amministrazione della Società, ovvero l'amministratore unico, dà avviso al socio alienante, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi entro il termine di sette giorni dal decorso del termine di decadenza di cui al comma **8.3.** che precede, delle manifestazioni di volontà dei soci in ordine alla prelazione; la cessione quote e/o dei connessi diritti deve aver luogo entro il successivo termine di trenta giorni.

8.5. Ogni caso di disaccordo sul prezzo di vendita delle quote, o dei connessi diritti, è deferito per la risoluzione ad un valutatore nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale deciderà secondo equo apprezzamento. Le connesse spese di valutazione sono a carico in parti uguali dei soci interessati

alla compravendita in base a detta valutazione.

8.6. Qualora la prelazione non sia esercitata per l'intero della partecipazione offerta, il socio alienante può cedere a terzi le quote residue.

In tale ipotesi, l'iscrizione al libro soci del terzo acquirente è soggetta al motivato gradimento del consiglio di amministrazione, ovvero dell'amministratore unico, il quale deve pronunciarsi tenendo conto dell'appartenenza della Società al Gruppo ICCREA e delle conseguenze che l'inserimento del nuovo socio, ovvero il vincolo sulle quote, possono comportare in relazione alle strategie del Gruppo ed all'efficacia del ruolo di direzione e di coordinamento della Capogruppo.

Detto gradimento può essere, in particolare, negato, alla luce dei principi e criteri di cui al capoverso che precede, nel caso in cui la cessione delle quote o di diritti di opzione, ovvero il vincolo, sia effettuato in favore, direttamente o indirettamente, di società esercenti attività creditizie o finanziarie in concorrenza con il Gruppo ICCREA, ovvero soggetti esercenti attività d'impresa nel settore industriale o commerciale per i quali la legislazione bancaria pone limiti quantitativi all'assunzione di partecipazione nelle banche.

8.7. In caso di rifiuto del gradimento il consiglio di amministrazione, ovvero l'amministratore unico, deve indicare, entro sessanta giorni dalla data del rifiuto stesso, il nome di un acquirente disposto ad accettare prezzo, condizioni e modalità fissate del trasferimento, come comunicato dal socio che intenda trasferire le sue quote ai sensi del precedente comma **8.8** Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel Registro delle Imprese ai sensi di legge.

Art. 9. - Finanziamenti

9.1. La Società può acquisire dai soci versamenti, anche senza obbligo di rimborso, e finanziamenti onerosi e gratuiti, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 10. - Recesso

10.1. Il diritto di recesso compete:

- a. ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al

trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;

- b. ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma 4, c.c.;
- c. ai soci che non hanno consentito all'introduzione ed alla soppressione di clausole compromissorie, ovvero che erano assenti al momento della relativa deliberazione.

10.2. In considerazione di quanto previsto al precedente art.

1.2., ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497-*quater* c.c., i soci, diversi dalla società controllante, hanno diritto di recedere dalla Società:

- a. quando la società controllante ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del proprio scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del proprio oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della Società;
- b. quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di

direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c.; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio;

- c. all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento.

10.3. I soci non possono esercitare il diritto di recesso nei primi due anni dalla costituzione della Società o dalla sottoscrizione della relativa partecipazione sociale.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi entro il termine di quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, delle quote per le quali il diritto di recesso è esercitato. Gli Amministratori dovranno comunicare agli altri soci e annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

10.4. Nel caso in cui il recesso venga esercitato ai sensi della lett. c) del precedente art. **10.1.**, il recesso deve essere esercitato solo per la totalità delle quote possedute

entro il termine di novanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa delibera.

10.5. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia se, entro il termine di novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, la società revoca la delibera medesima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

10.6. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale; esso, a tal fine, è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso l'art. 1349, comma 1, c.c..

10.7. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni

oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c. c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società viene posta in liquidazione.

10.8. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

TITOLO III

Organi Sociali

Art. 11. - Organi sociali

11.1. Sono organi della Società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione, ovvero l'amministratore unico;
- c) il presidente del consiglio di amministrazione;
- d) l'amministratore delegato, se nominato;
- e) il direttore generale, se nominato;
- f) il collegio sindacale, ove previsto per legge;
- g) il Dirigente preposto alla redazione della documentazione

contabile e societaria.

11.2. Agli organi sociali si applica, in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, la vigente normativa legislativa, regolamentare e di Vigilanza.

CAPO I

Assemblea

Art. 12. - Competenze dell'assemblea

12.1. L'assemblea dei soci delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate all'assemblea:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori, del presidente del consiglio di amministrazione, ovvero dell'amministratore unico;
- c. la nomina del soggetto cui è demandato il controllo contabile ovvero, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, nonché la determinazione del relativo compenso;

- d. le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società ed alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori, nonché i relativi poteri e compensi, ed i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, c.c.;

12.2. A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultino iscritti nel libro soci.

Art. 13 - Assemblea: quorum costitutivo e deliberativo

13.1. Le decisioni dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

13.2. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

Il voto deve essere palese.

Art. 14. - Convocazione

14.1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, e si svolge in Italia, di regola presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, il quale deve contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

14.2. La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio d'amministrazione, da uno degli amministratori, ovvero dall'amministratore unico mediante avviso inviato, con raccomandata con ricevuta di ritorno, a tutti i soci al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.3. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

14.4. L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci e/o revisori, ove nominati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2479-bis, comma 5, c.c. A tal fine, il presidente del consiglio

d'amministrazione, uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.

14.5. L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario, ove nominato.

14.6. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla società. La delega, la cui regolarità è accertata dal presidente dell'assemblea, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri

degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

14.7. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, ove nominato. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

14.8. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve contenere, ricorrendone le condizioni, sia le indicazioni di cui al precedente comma **14.5.**, sia le seguenti informazioni: il luogo e la data di svolgimento dell'assemblea; l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; le modalità ed il risultato delle votazioni; l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

I contenuti sopra indicati possono essere riportati anche in allegato al verbale.

Art. 15. - Presidenza

15.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore più anziano in carica. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta da una persona, anche non socio, nominata dai soci intervenuti.

15.2. Nell'ipotesi di amministrazione affidata ad un amministratore unico, l'assemblea è presieduta da una persona, anche non socio, nominata dai soci intervenuti.

15.3. Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento, dirigere la discussione, stabilire ordine e procedura della votazione ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

15.4. Il presidente può essere assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea. Occorrendo, l'assemblea nomina uno o più scrutatori, anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

CAPO II

Consiglio di Amministrazione

Art. 16 - Amministrazione

16.1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un consiglio di amministrazione ovvero da un amministratore unico, investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società. Il consiglio di amministrazione ovvero l'amministratore unico ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili per il conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle direttive della Capogruppo, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di legge o del presente statuto, sono di competenza dei soci.

16.2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza dell'organo amministrativo tutte le decisioni concernenti:

- a. la convocazione delle assemblee dei soci;
- b. la definizione degli obiettivi, delle strategie e delle linee di sviluppo delle aree di affari della Società;
- c. le deliberazioni riguardanti gli indirizzi generali di gestione, l'approvazione e modificazione della normativa di carattere generale riguardante i rapporti di lavoro, l'assunzione e la cessione di partecipazioni;

d. l'approvazione dei regolamenti interni (eccezion fatta per quelli assembleari), nonché la valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, con particolare riferimento al sistema di controllo dei rischi ed all'adeguatezza del sistema dei controlli interni.

16.3. Il consiglio di amministrazione ovvero l'amministratore unico può nominare anche dirigenti e procuratori speciali o "*ad negotia*" per determinati atti o categorie di atti.

Art. 17 - Consiglio di amministrazione: composizione, durata e sostituzione

17.1. Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, anche non soci, previa determinazione del numero dei suoi componenti.

17.2. Gli amministratori possono essere nominati per la durata massima di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di

concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

17.3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri - ferme restando le previsioni del secondo comma del presente articolo - provvedono alla loro sostituzione per cooptazione, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2386 c.c..

17.4. Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori in carica, il consiglio di amministrazione si riterrà per intero decaduto.

In tal caso il collegio sindacale, ove nominato, deve convocare senza ritardo l'assemblea dei soci per procedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci.

Art. 18. - Presidente

18.1. Il presidente del consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea rimane nella carica per la stessa durata prevista per il consiglio di amministrazione ed è rieleggibile.

18.2. Il presidente convoca e presiede l'assemblea, e le

riunioni del Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti coloro che hanno diritto ad intervenire.

18.3. In caso di eccezionale e giustificata urgenza, il presidente adotta i provvedimenti di carattere cautelare o conservativo che si rendessero necessari per la tutela dell'interesse della Società, anche se relativi a materie di competenza di altri organi. In tal caso, i suddetti provvedimenti sono portati a conoscenza del consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

Art. 19. - Convocazione e procedimento

19.1. Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, in Italia o all'estero, dal presidente o da chi lo sostituisce, di sua iniziativa ovvero a seguito di richiesta motivata, contenente l'indicazione delle materie da sottoporre al consiglio di amministrazione stesso, proveniente dalla Capogruppo o da almeno un terzo degli amministratori o dell'intero collegio sindacale.

19.2. L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, è

inviato ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai sindaci con lettera da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, con telefax, telegramma o posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore prima della riunione.

19.3. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i suoi componenti in carica e tutti i membri del collegio sindacale, se nominato.

19.4. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

5. È ammessa la possibilità, per le riunioni del consiglio di amministrazione, di intervenire alle adunanze mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione. Verificatisi questi presupposti, la

riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del consiglio di amministrazione in cui si trovano almeno il presidente ed il segretario, ove nominato.

6. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, ove nominato.

7. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 20. - Remunerazione

20.1. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato, spetta un compenso determinato annualmente dall'assemblea. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile (anche proporzionalmente agli utili di esercizio).

20.2. Nell'ipotesi in cui la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio medesimo, sentito il parere del collegio sindacale, ove previsto.

Art. 21. - Rappresentanza sociale

21.1 La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in

giudizio, e la firma sociale spettano all'amministratore unico, ovvero al presidente del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del presidente, la rappresentanza spetta agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ovvero al consigliere più anziano.

Di fronte ai soci ed ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza e dell'impedimento di questi e della legittimità della sostituzione.

21.2. Fermo restando quanto precede, e nei limiti dei loro poteri, l'amministratore unico, il consiglio di amministrazione, il presidente, gli eventuali organi delegati ed il direttore generale, se nominato, possono rilasciare anche a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

Art. 22. - Direttore generale

22.1. Il direttore generale, ove nominato, è il capo della struttura operativa ed esecutiva della Società. Sulla base e nell'ambito dei poteri delegatigli dal consiglio di amministrazione ovvero dall'amministratore unico, il direttore generale:

a) presenta proposte agli organi amministrativi nelle materie

ad esso delegate, nonché in materia di gestione del credito e del personale;

b) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli altri atti conferiti dal consiglio di amministrazione ovvero dall'amministratore unico alla sua competenza;

c) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ovvero dell'amministratore unico, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi generali stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione ovvero dall'amministratore unico;

d) coordina, sovrintende e provvede alla gestione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente;

e) può delegare, per l'espletamento delle funzioni proprie e delegate, poteri a dipendenti.

22.2. Ove il direttore generale non sia nominato, le funzioni sopra indicate sono esercitate dall'amministratore delegato, ove nominato.

22-bis - Dirigente Preposto alla redazione della documentazione contabile e societaria

L'assemblea dei soci, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, ove esista, nomina il Dirigente Preposto alla

redazione dei Documenti Contabili e societari ai sensi dell'art. 154 bis del D.lgs. n. 58/1998 (TUF).

Possono assumere la carica di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari gli amministratori in carica della società.

Il compenso è stabilito dall'assemblea dei soci.

La cessazione della carica di amministratore comporta automaticamente la decadenza dalla nomina di Dirigente Preposto.

CAPO III

Controllo legale dei conti

Art. 23. - Controllo legale dei conti

23.1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 24.6, il controllo legale dei conti può essere affidato dall'assemblea ad un revisore o ad una società di revisione nominati per la durata massima di tre esercizi. Il revisore o la società di revisione cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. L'incarico può essere rinnovato per successivi periodi triennali.

23.2. Il revisore o la società di revisione devono possedere per tutta la durata del suo incarico i requisiti di cui all'art. 2409-bis e segg. c.c.. In difetto, esso è

ineleggibile o decade di diritto. In caso di decadenza del revisore o della società di revisione, gli amministratori debbono convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

Art. 24. - Collegio sindacale

24.1. L'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale esclusivamente nelle ipotesi previste obbligatoriamente dalle vigenti disposizioni di legge.

24.2. Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti; l'assemblea designa il presidente tra i sindaci effettivi.

24.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

24.4. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

24.5. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui agli artt. 2397, 2399 e 2409-bis, comma 3, c.c.; la perdita di tali requisiti comporta l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano di età.

24.6. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge

e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 3, c. c..

24.7. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa del suo presidente. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei sindaci presenti.

I sindaci devono inoltre assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee.

I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

24.8. È ammessa la possibilità per i sindaci di intervenire alle riunioni del collegio sindacale mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in

tempo reale nella trattazione e nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del collegio, in cui si trova almeno il presidente.

24.9. Ai sindaci spetta il compenso determinato per tutta la durata dell'incarico dall'assemblea all'atto della nomina. I sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'assemblea.

TITOLO IV

Bilancio e Utili

Art. 25. - Esercizio sociale

25.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26. - Utili

26.1. Gli utili netti di esercizio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno posseduta.

Art. 26 -bis Ai sensi dell'articolo 154-ter del Tuf (D.lgs. 1998/58), entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, la società pubblica una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione del Dirigente Preposto alla redazione della documentazione contabile e societaria.

TITOLO V

Foro - Norma di rinvio

Art. 27. - Foro

27.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza del presente statuto, fra la Società e i soci, gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, ovvero tra gli stessi, sono di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Roma.

Art. 28. - Norma di rinvio

28.1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge.

F.to: Antonio Bertani - Salvatore Mussumeci notaio